

R.D. 18 maggio 1942, n. 1369

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (Stralcio)

(G.U. 3 dicembre 1942, n. 286)

CAPO I

Disposizioni generali sull'esercizio di diritti regolati dalla legge

Art. 11 (Art. 99 della legge)

Chi, ai sensi dell'art. 99 [L. 22 aprile 1941, n. 633](#), intende riservarsi il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo *E* allegato a questo regolamento.

Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto.

Art. 15 (Art. 20, secondo comma, della legge)

L'importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti del secondo comma, dell'art. 20 [L. 22 aprile 1941, n. 633](#), è riconosciuta con decreto del Ministro per la educazione nazionale.

Il Ministro procede all'accertamento su domanda dell'autore, entro il più breve termine possibile.